

## CODICE PENALE

### Libro II - Dei delitti in particolare Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato

#### **Art. 257 Spionaggio politico o militare.**

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica la pena di morte:

1. se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
2. se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.